Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 10 agosto 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione siciliana:

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 202 DEL 10 AGOSTO 1968:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 38: **« Giatea », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 luglio 1968. — **Immobiliare Confederazione Generale Italiana del Commercio « I.Co.Ge.I.Co. », società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1968. — **Terni - Società per l'industria e la elettricità, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 luglio 1968. — **U.S.A. - Utensileria Speciale e Attrezzature, società per azioni, in Torino:** Rimborso di obbligazioni. — **Finanziaria Tollegno, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 luglio 1968. — **Filatura e tessitura di Tollegno, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 luglio 1968. — **SIO - Società per l'Industria dell'Ossigeno e di altri Gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6,50 % 1949-1969 sorteggiate il 12 luglio 1968. — **TOTAL, società italiana per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Ozo è potenza 6,50 % 1958 » sorteggiate il 28 giugno 1968. — **Industrie Chimiche Italiane del Petrolio - I.C.I.P., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « I.C.I.P. 6,50 % 1958-1974 » sorteggiate il 28 giugno 1968. — **TOTAL - Società italiana per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Ozo è potenza 6,50 % 1958-1974 », sorteggiate il 28 giugno 1968. — **Gestioni Riunite Toscana Gomma, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 16 luglio 1968. — **Banco di Sardegna - Sezione autonoma di credito fondiario:** Cartelle fondiarie 5 % sorteggiate il 1° agosto 1968. — **Credito fondiario della Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, in Cosenza:** Cartelle fondiarie 5 % sorteggiate il 1° agosto 1968. — **SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., in Torino:** Obbligazioni 1949-1974 6 % già TIMO sorteggiate il 29 luglio 1968. — **SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., in Torino:** Obbligazioni 1949-1974 6 % già SET sorteggiate il 29 luglio 1968. — **SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., in Torino:** Obbligazioni 1949-1974 6 % già TELVE sorteggiate il 29 luglio 1968. — **SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., in Torino:** Obbligazioni 1949-1974 6 % già STIPEL sorteggiate il 29 luglio 1968. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1968. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1968. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1968. — **« Sobrino », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 luglio 1968. — **Banco di Sicilia - Amministrazione centrale - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità:** Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1968. — **Varesina del Golf, società per azioni, in Varese:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1968.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39: **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, in Milano:** Elenco delle cartelle fondiarie estratte a sorte il 6 agosto 1968, rimborsabili dal successivo 1° ottobre 1968.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1968.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Porto Rosso ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 4 marzo 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 1928, con il quale l'unità venne iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con la classifica di rimorchiatore « Miseno »;

Visto il regio decreto 17 agosto 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 23 settembre 1941, con il quale il rimorchiatore mantenendo la stessa classifica venne denominato « Porto Rosso » a decorrere dal 1° marzo 1941;

Considerato lo stato attuale del rimorchiatore, e tenuto conto che non è conveniente per motivi d'ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3809 del 26 marzo 1968 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina,

Sulla proposta del Ministro per la difesa:

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore « Porto Rosso », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° maggio 1968.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1968

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1968
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 339

(7671)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1968.

Determinazione, ai fini degli assegni familiari, dei periodi medi di occupazione mensile per alcuni organismi cooperativi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile e la loro decorrenza per gli organismi cooperativi di seguito riportati sono determinati come segue:

Ancona:

Carovana facchini presso ditta Fagioli - Osimo: giornate 20, decorrenza: 1° febbraio 1966;

Ascoli Piceno:

Carovana facchini « Grottammarese », Grottammare - Ascoli Piceno: giornate 15, decorrenza: 1° maggio 1967;

Caserta:

Carovane barrocciai ed ippotrasportatori - Caserta: giornate 24;

La Spezia:

Cooperativa portabagagli « La Spezzina » - La Spezia: giornate 20, decorrenza: 1° luglio 1967;

Macerata:

Società cooperativa impresa servizi (C.I.S.M.A.) società a r. l. - Macerata: giornate 20, decorrenza 12 luglio 1965;

Modena:

Carovana facchini « Castello » - Carpi: giornate 24, decorrenza: 2 gennaio 1967;

Pavia:

Carovana facchini « Unione liberi facchini » - Copiano: giornate 25, decorrenza: 16 maggio 1967;

Pescara:

Carovana carrettieri « Pescara P.N. » - Pescara: giornate 22, decorrenza: 1° settembre 1967;

Venezia:

Carovana facchini « La Rinascente » - Chioggia: giornate 20, decorrenza: 1° febbraio 1967;

Verona:

Carovana facchini « Arena » - Verona: giornate 21, decorrenza: 1° marzo 1967.

Per le cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione medi mensili hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1968.

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(7665)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1968.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte nella provincia di Ferrara sotto forma di vitto e di alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie è determinato con decorrenza 2 novembre 1964, come segue:

Vitto:
- un pasto: L. 5.850 mensili;
- due pasti: L. 11.700 mensili.

Alloggio:
- per i settori extra agricoli: L. 2.600 mensili;
- per il settore agricolo: L. 3.600 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1968

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(7664)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Griante.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio-decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 giugno 1967 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Griante;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Griante;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè fa parte del centro-lago di Como, vale a dire del più caratteristico aspetto del lago stesso, godibile dai punti di vista accessibili al pubblico, dai natanti dei servizio di navigazione sul lago e dalla sponda opposta, vale a dire da Bellagio. Il territorio del comune di Griante è caratterizzato nella parte bassa da una bella vegetazione e nella parte alta dalla singolarità geologica, spoglia, altissima del Sasso S. Martino che comincia a cambiare l'aspetto del centro-lago verso nord in una espressione più selvaggia. Il territorio, infine, è cosparso di misurati insediamenti che compongono un caratteristico assetto di cose aventi valore estetico e tradizionale, con perfetta concordanza fra l'opera dell'uomo e la natura;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Griante ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a est dal lago di Como, a nord dal comune di Menaggio e dal censuario di Croce, a ovest e sud-ovest dal territorio comunale di Tremezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Griante provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 giugno 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Adunanza del 19 giugno 1967 - Verbale n. 1

Convocata con lettera raccomandata 6 giugno 1967, n. 5458, si è riunita oggi 19 (diciannove) giugno millenovecentosessantasette, alle ore 9 presso la sede dell'amministrazione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

GRIANTE - Tutela paesistica di tutto il territorio.

(*Omissis*).

Il presidente della commissione propone alla commissione stessa il vincolo di tutto il territorio del comune di Griante ai sensi dei numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

La commissione unanime, assente giustificato il sindaco che si è peraltro dichiarato favorevole, vota affermativamente per la proposta di vincolo di tutto il territorio del comune di Griante.

(7630)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1968.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 9 febbraio 1968;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 21 giugno 1968;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, in conseguenza della urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 29 dicembre 1967:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Ananas, per la preparazione di macedonia di frutta allo sciroppo (con validità fino al 13 luglio 1968)	14 luglio 1968	13 gennaio 1969
2. Apparati motori completi di propulsione di potenza normale non superiore a 250 cavalli asse, quelli con un numero di giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza normale compresa fra 251 e 500 cavalli asse e quelli a scoppio, destinati ad essere incorporati su natanti da diporto, costruiti presso cantieri nazionali per conto e nell'interesse di committenti esteri (con validità fino al 22 luglio 1968)	23 luglio 1968	22 gennaio 1969
3. Apparecchi da registrazione, per la registrazione di esecuzioni di orchestre e di solisti (con validità fino al 6 luglio 1968)	7 luglio 1968	6 gennaio 1969
4. Bestiame suino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame suino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, insaccati, salati, affumicati e per altre lavorazioni (con valadità fino al 7 luglio 1968)	8 luglio 1968	7 gennaio 1969
5. Colimicina metansulfonato e colimicina solfato, da sottoporre a controlli vari e ad eventuale depurazione (con validità fino al 19 luglio 1968)	20 luglio 1968	19 gennaio 1969
6. Fusti di ferro contenenti olii greggi genuini di oliva, da purificare in regime di temporanea importazione, per essere vuotati e riesportati, vuoti o pieni, quand'anche non sussista la clausola della restituzione al mittente (con validità fino al 17 luglio 1968)	18 luglio 1968	17 gennaio 1969
7. Ghisa da affinazione, da trasformare in lingotti di acciaio comune, fino al carbonio e legato (con validità fino al 5 luglio 1968)	6 luglio 1968	5 gennaio 1969
8. Legno di faggio, greggio e/o semilavorato, per essere impiegato nella fabbricazione di spole per navette e di altri accessori per macchine tessili (con validità fino al 27 luglio 1968)	28 luglio 1968	27 gennaio 1969
9. Lingotti in acciaio comune, fino al carbonio e speciale, per la fabbricazione di blumi, billette, bramme, bidoni, ecc., laminati a caldo di acciaio comune, fino al carbonio e legato (con validità fino al 26 luglio 1968)	27 luglio 1968	26 gennaio 1969
10. Metalli preziosi (oro, argento, platino e metalli del gruppo del platino), anche in cascami e rottami, per essere trasformati, a mezzo trattamenti chimici, in metalli preziosi allo stato colloidale, in sali od in altri composti inorganici od organici, a costituzione chimica definita o non, in preparazioni a base di metalli preziosi (con validità fino al 26 luglio 1968)	27 luglio 1968	26 gennaio 1969
11. Polistirolo espanso (prodotto di polimerizzazione in pezzi o in polvere senza plastificante), per la trasformazione in blocchi, tubi, profilati, lastre e fogli (con validità fino al 3 luglio 1968)	4 luglio 1968	3 gennaio 1969
12. Sughero naturale greggio e cascami di sughero nonchè sughero frantumato, granulato o polverizzato, per essere impiegato nella fabbricazione di tutti i semilavorati e prodotti finiti di sughero, destinati all'esportazione (con validità fino all'11 luglio 1968)	12 luglio 1968	11 gennaio 1969
13. Tappi aspersori in banda stagnata, per essere incorporati quali parti di scatole in lamiera di ferro stagnata (con validità fino al 1° luglio 1968)	2 luglio 1968	1° gennaio 1969
14. Tesuti di lana o di peli fini, puri e assimilati, o misti di lana e peli fini, o con altre materie tessili, pesanti in greggio da 160 a 500 gr. il metro quadrato, per essere apparecchiati, tinti, stampati e/o confezionati in sciarpe e/o fazzoletti, frangiati e/o orlati, per conto di committenti esteri (con validità fino al 19 luglio 1968)	20 luglio 1968	19 gennaio 1969
15. Tubi di vetro per lampade fluorescenti, per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo (con validità fino al 19 luglio 1968)	20 luglio 1968	19 gennaio 1969

Art. 2.

La concessione concernente l'heptacloro e il malathion, per la fabbricazione di insetticidi domestici ed agricoli, liquidi ed in polvere, prorogata fino al 30 luglio 1968 con il decreto ministeriale 29 dicembre 1967, è ulteriormente prorogata fino al 30 gennaio 1969, intendendosi però, dalla data di pubblicazione del presente decreto, modificata come segue:

Heptacloro, per la fabbricazione di insetticidi domestici ed agricoli, liquidi ed in polvere.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Ufficiale Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1968

Il Ministro per le finanze
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il commercio con l'estero
RUSSO

(7573)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1968.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti dalle aziende della provincia di Gorizia è determinato in L. 170 giornaliere per un pasto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1968

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(7661)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1968.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte in provincia di Milano ai lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati è determinato nella misura stabilita per l'alloggio, riscaldamento e luce dagli articoli 9, 10 e 14 del contratto integrativo dei portieri, stipulato per Milano e provincia ed entrato in vigore il 1° aprile 1964.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1968

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(7662)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 aprile 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, distinta da tratti piani e collinari, con dolci e accentuati pendii, coltivati principalmente a vigneti, con boschi cedui e piccoli querceti e alcuni castagni, intercalati da misurati casolari, costituisce un complesso di cose immobili, avente aspetto caratteristico di valore estetico e tradizionale per l'ammirevole armonico compenetrarsi dell'aspetto naturale con spontanea concordanza col lavoro umano costituito

da piccoli e misurati insediamenti; la zona è reciprocamente godibile da molteplici punti di vista di pubblico accesso costituiti dalle strade e piazzole in basso ed in alto, specie in località S. Giovanni;

Decreta:

Parte del territorio del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord dal confine col comune di Pontida; ad est dal fondo valle che si stacca subito ad ovest dal casolare « Porcile » con direzione nord-sud, lungo il confine orientale dei mappali numeri 487, 486, 485, 481, 480, 474, 473, 1590, 1405, 151, 150, 145, 1124, 1119, 1400, 1401, fino a raggiungere la strada comunale di Grumello e poi fino all'incrocio della strada comunale della Fornace in località Catolari; poi a sud lungo la strada comunale della Fornace fino all'incrocio viario presso la casa Gerole, per continuare verso sud lungo la strada comunale di Gerole fino al casolare Portici; a sud e ad ovest col comune di Carvico, fino a tornare a congiungersi col confine del comune di Pontida a nord-ovest.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 luglio 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Verbale n. 1 Adunanza del 10 aprile 1967

L'anno 1967 addì 10 del mese di aprile, alle ore 10, nella sala adiacente l'aula consiliare dell'amministrazione provinciale, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, convocata dal soprintendente ai monumenti della Lombardia con nota raccomandata del 24 marzo 1967, n. 2897.

(*Omissis*).

Il presidente, accertata la legale costituzione della commissione, apre la seduta.

(*Omissis*).

2) SOTTO IL MONTE Tutela paesistica.

(*Omissis*).

Il prof. Martelli, vice presidente della commissione, propone che venga assoggettata, alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, a causa del suo notevole interesse pubblico, una parte del territorio del comune di Sotto il Monte (Bergamo), delimitato come segue:

a nord dal confine col comune di Pontida, ad est dal fondo valle che si stacca subito ad ovest del casolare « Porcile » con direzione nord-sud, lungo il confine orientale dei mappali numeri 487, 486, 485, 481, 480, 474, 473, 1590, 1405, 151, 150, 145, 1124, 1119, 1400, 1401, fino a raggiungere la strada comunale di Grumello e poi fino all'incrocio della strada comunale della Fornace in località Catolari; poi a sud lungo la strada comunale della Fornace fino all'incrocio viario presso la casa Gerole, per continuare verso sud lungo la strada comunale di Gerole fino al casolare Portici; a sud e ad ovest col comune di Carvico, fino a tornare a congiungersi col confine del comune di Pontida a nord-ovest.

(*Omissis*).

La Commissione

Delibera di assoggettare alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 numeri 3 e 4, la parte del territorio del comune di Sotto il Monte.

(7629)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1968.

Revoca, su rinunzia, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche rilasciate alla officina farmaceutica della ditta « BIO-TER », sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2688 in data 12 gennaio 1960, con il quale la ditta « BIO-TER » S.p.az. fu autorizzata ad attivare in Milano, via Nuova Comacina, n. 45, una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche e biologiche, purchè registrate;

Vista la comunicazione in data 20 maggio 1968, con la quale la ditta sopra indicata ha dichiarato di voler rinunziare alle autorizzazioni concesse con il decreto sopra citato, avendo smantellato e trasferito definitivamente tutte le attrezzature tecniche non volendo più continuare in tale sede alcuna produzione nel campo farmaceutico;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visto i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinunzia, le autorizzazioni a produrre le specialità medicinali chimiche e biologiche, nella officina farmaceutica sita in Milano, via Nuova Comacina, n. 45, appartenente alla ditta S.p.a. « BIO-TER » concesse con il decreto ministeriale n. 2688 in data 12 gennaio 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 luglio 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

(7632)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1968.

Sostituzione di un componente del consiglio direttivo dell'Unione nazionale incremento razze equine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 24 marzo 1952, n. 315;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.);

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1963, con il quale è stato nominato il consiglio direttivo dell'U.N.I.R.E.;

Visto il proprio decreto in data 16 luglio 1968, con il quale sono state accettate le dimissioni rassegnate dal direttore di divisione nel ruolo amministrativo dottor Marcello Calabresi dalla carica di rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel consiglio direttivo dell'U.N.I.R.E., con la riserva di provvedere con successivo decreto alla nomina del nuovo rappresentante del Ministero nel detto consiglio direttivo in sostituzione del dott. Calabresi;

Decreta:

Il direttore di divisione nel ruolo amministrativo dottor Orlando Ferrazza è chiamato a far parte, in sostituzione del direttore di divisione dott. Marcello Calabresi, del consiglio direttivo dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1968

Il Ministro: SEDATI

(7626)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1968.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visti gli articoli 4 e 10 dello statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575;

Visto il proprio decreto 19 febbraio 1965, con il quale è stato proceduto alla nomina del consiglio di amministrazione per il triennio 19 febbraio 1965-19 febbraio 1968;

Considerato che il consiglio di amministrazione è scaduto per il decorso del termine e che non è possibile provvedere alla nomina del nuovo consiglio;

Considerato, altresì, che non sembra conveniente mantenere in stato di proroga il consiglio di amministrazione scaduto;

Considerato che pertanto occorre provvedere in via straordinaria e temporanea alla amministrazione dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Lauro Laurenti è nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo di gestione per il cinema con tutti i poteri del consiglio di amministrazione e del presidente.

Art. 2.

Il commissario straordinario durerà in carica per il periodo massimo di un anno dalla data di oggi.

Art. 3.

Al commissario straordinario è corrisposta un'indennità mensile di L. 500.000 il cui onere graverà sul bilancio dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

Roma, addì 1° agosto 1968

Il Ministro: Bo

(7628)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rettifica di decreto ministeriale relativo al passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il torrente Armea nei comuni di Bussana e Sanremo.

Con decreto interministeriale 30 maggio 1968, n. 656, il decreto interministeriale 14 dicembre 1965, n. 1132/1, è rettificato come appresso:

E' disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del suindicato terreno sito lungo il torrente Armea, che per mq. 2800 accatastato al foglio IV del comune di Bussana, mentre la rimanente superficie di mq. 1400 è iscritta al foglio n. 28 del comune di Sanremo e quindi di complessivi mq. 4200 come è indicato nella planimetria rilasciata in data 19 gennaio 1965, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Imperia, planimetria che fa parte integrante di questo decreto.

(7542)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di chimica generale ed inorganica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, dell'Università di Firenze è vacante la seconda cattedra di chimica generale ed inorganica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7633)

Vacanza della seconda cattedra di matematica finanziaria e della seconda cattedra di tecnica bancaria e professionale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di matematica finanziaria e la seconda cattedra di tecnica bancaria e professionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai predetti trasferimenti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7634)

Vacanza della seconda cattedra di chimica organica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Milano, è vacante la seconda cattedra di chimica orgnica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7635)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1968, la provincia di Reggio Emilia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.062.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7641)

Autorizzazione alla provincia di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1968, la provincia di Sassari viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 692.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7642)

Autorizzazione alla provincia di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1968, la provincia di La Spezia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 958.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(7643)

Autorizzazione al comune di Ravenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1968, il comune di Ravenna viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.316.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7644)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1968, registro n. 25, foglio n. 20, è stato accolto, con riserva degli ulteriori provvedimenti da parte dell'amministrazione competente, il ricorso straordinario proposto il 19 novembre 1963 dal sig. Raccuglia Antonio, ispettore di dogana a riposo, avverso il mancato accoglimento della sua istanza intesa ad ottenere la concessione dell'equo indennizzo ai sensi dell'art. 68, comma ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per l'infermità (fibrosclerosi lobo superiore destro) riconosciuta contratta in servizio e per causa di servizio con decreto ministeriale 28 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1963, registro n. 5, foglio n. 186.

(7684)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 153

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 agosto 1968

1 Dollaro USA	621,355
1 Dollaro canadese	579,15
1 Franco svizzero	144,24
1 Corona danese	82,642
1 Corona norvegese	86,99
1 Corona svedese	120,305
1 Fiorino olandese	171,567
1 Franco belga	12,427
1 Franco francese	124,93
1 Lira sterlina	1.487,30
1 Marco germanico	154,632
1 Scellino austriaco	24,041
1 Escudo Port.	21,725
1 Peseta Sp.	8,925

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 14.

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di averne interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale Lire
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	521269 (nuda proprietà)	Del Giudice Amalia fu Giuseppe, moglie di Persico Carlo, domic. a Napoli: *Annotazione* - L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Del Gaizo Antonietta fu Generoso, ved. Del Giudice Giuseppe, domic. a Napoli	75.000
Id.	534310 (nuda proprietà)	Intestazione - Come sopra. *Annotazione* - Come sopra	450.000

(7639)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a due posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, concernente i ruoli organici del personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il regolamento organico approvato con regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Accertato che nel ruolo della carriera ausiliaria del personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono attualmente disponibili due posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a due posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32 Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età, e i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati di ruolo o di operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato o appartengano al personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) licenza di istruzione elementare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica - Ufficio del personale e degli affari generali (via Po, 14 - 00198 Roma), entro il termine perentorio di giorni trenta che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali;

f) il titolo di studio;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti; per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli con determinazione dei relativi punteggi. Al riguardo gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, e cioè:

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti servizi comunque prestati presso amministrazioni pubbliche

I candidati impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I candidati che siano dipendenti non di ruolo delle amministrazioni statali dovranno produrre un certificato di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

I candidati che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche non statali, dovranno presentare un certificato dei servizi resi contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie

di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali, o artigiane, ecc.).

E' fatto obbligo di unire alla domanda un elenco, in duplice copia, dei titoli presentati.

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno dopo il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 7 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 5.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a quindici righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere detta prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non si intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 6.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Roma; ai candidati ammessi sarà data comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui la prova stessa sarà tenuta, non meno di quindici giorni prima della data stabilita.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta legale con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato, dovranno far pervenire all'ufficio del personale e degli affari generali del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine perentorio di venti giorni che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dall'ufficio del personale medesimo, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza e preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto presidenziale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale degli anzidetti servizi, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dall'ufficio del personale stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

a) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini indicati nell'art. 7 del presente decreto;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce; il certificato deve contenere, altresì, l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultante da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

f) titolo di studio: pagella scolastica o certificato rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 4 del presente decreto);

g) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7 del presente decreto) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*) e *f*) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 7, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *d*) ed *f*) del presente articolo e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) del presente articolo, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel terzo comma del presente articolo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti, a qualsiasi titolo.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti, saranno assunti in prova e dopo un periodo non inferiore a sei mesi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina ad inserviente nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale di inserviente, ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il capo del personale e degli affari generali del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1968

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1968
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 302

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta legale da L. 400

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica - Ufficio del personale e degli affari generali - Via Po, 14. — 00198 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . (provincia di . . . . . .) il . . . e residente in . . . . . (provincia di .) via . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a due posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale dei servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 1968.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . .; oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: .;

4) non ha riportato condanne penali; oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . in data . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . .;

7) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni in qualità di . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi ., ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . in qualità di .;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni nè è stato dichiarato decaduto dal l'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) allega alla presente domanda i titoli di merito unitamente ad un elenco, in duplice copia ed in carta semplice, dei titoli stessi;

10) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

(data) . . . .

(Firma) . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio, per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abibano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(7556)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a cento posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria;

Considerato che nella qualifica di vice procuratore della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, sono conferibili mediante pubblico concorso cento posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cento posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Un terzo dei posti di cui sopra è riservato ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del titolo di studio qui sotto indicati:

diploma di maturità classica o scientifica, ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale degli istituti tecnici dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi ai fini dell'ammissione al concorso suddetto, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limiti di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato il 32° anno di età qualora, oltre al titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando, siano forniti di un diploma di laurea.

I suddetti limiti di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con lal egge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contempiati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) e per i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967).

3) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente numero 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40:

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste degli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di

pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua inva-

lidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico;

5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azion singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge

23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 dellal egge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione:

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) i profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante lo stato di disoccupazione;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione p6rovinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizo a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice composta ai sensi dellart. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimeno delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Trapani, Udine e Venezia.

L'amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 11.

Programma di esame

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

Istituzione di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

Principi di economia politica e di scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni di diritto costituzionale;

nozioni sulle leggi relative alle tasse e imposte indirette sugli affari;

principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

nozioni sullo statuto degli mpiegati civili dello Stato;

attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze;

nozioni di statistica.

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili ed all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante norme per i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento econmico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1968
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 53

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di . . . . . .) il . . . e residente in . . . . . (provincia di . .) via . . . chiede di essere ammesso al concorso a cento posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . in data . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari (5) . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . . . .

. . . lì . . . . . 19. .

Firma . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor miltare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6061)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 14 febraio 1968, modificato con decreto ministeriale 23 marzo 1968, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a trentasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Toro dott. Camillo, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Componenti:

Spasiano dott. Sergio, prefetto di 1ª classe, direttore generale degli AA.GG. e personale;

Maietta dott. Antonio, vice prefetto in servizio al Ministero;

Mancini prof. Tommaso, libero docente di diritto civile presso l'Università di Roma;

Santangelo prof. Giovanni, libero docente di diritto penale presso l'Università di Napoli.

Il direttore di sezione dott. Giovanni Fortunati, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 maggio 1968

p. *Il Ministro:* SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1968
Registro n. 19 *Interno, fogilo n.* 225

(7650)

Nomina di un membro aggiunto alla commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 14 febraio 1968, modificato con decreto ministeriale 23 marzo 1968, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a trentasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1968, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che occorre aggregare alla commissione giudicatrice del concorso, di cui trattasi, un membro aggiunto per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

L'insegnante Giordano Lay prof.ssa Camilla, ordinaria di lingua e letteratura tedesca presso l'istituto tecnico commerciale «Duca degli Abruzzi» di Roma, è aggregata alla commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca.

Al predetto membro aggiunto saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1968

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1968
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 226

(7649)

MINISTERO DELLA SANITA

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione alla sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 14 maggio 1968, con il quale è indetta una sessione di esami di idoneità per ottenere l'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo;

Considerato che l'esiguo numero di domande di ammissione ai predetti esami, pervenute a questo Ministero a distanza di pochi giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle stesse, non consente una idonea selezione dei candidati;

Considerato, altresì, che numerosi medici naviganti, sforniti di abilitazione all'imbarco, hanno manifestato l'interesse a partecipare alla presente sessione di esami e l'impossibilità di presentare le domande in quanto attualmente imbarcati;

Ritenuta, pertanto, la necessità di prorogare i termini di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla sessione di esami in parola;

Decreta:

Sono prorogati di giorni sessanta (dal 13 agosto all'11 ottobre) i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo, di cui al decreto citato in epigrafe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

(7654)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1968, avrà luogo in Roma, viale Regina Elena n. 299, il 12 settembre 1968, alle ore 9.

(7648)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1967 prot. n. 5039 in data 21 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 10 agosto 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 1530 prot. n. 690 in data 23 gennaio 1965;

Visto il decreto n. 1968 prot. n. 5065 in data 22 luglio 1967, con il quale sono state assegnate ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Considerato che la 1ª condotta del comune di Crevalcore a seguito della rinuncia del Pagliani Gianluigi è rimasta vacante e disponibile;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dei singoli candidati;

Considerato che il dott. Lodi Irio (3° in graduatoria); il dott. Domenicali Giacomo (4° in graduatoria); il dott. Gandolfi Luigi (5° in graduatoria); il dott. Buttelli Mario (6° in graduatoria); il dott. Prati Domenico (7° in graduatoria); il dott. Resta Marco (8° in graduatoria) il dott. Malservisi Dante (9° in graduatoria) hanno rinunciato alla nomina per la condotta citata;

Visto che il dott. Marvasi Tommaso ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Marvasi Tommaso è dichiarato vincitore della 1ª condotta del comune di Crevalcore.

Bologna, addì 12 gennaio 1968

Il medico provinciale: MARENZI

(7493)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di L'Aquila

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Premesso che con decreto del prefetto dell'Aquila del 21 maggio 1956 veniva approvata la graduatoria per il concorso pubblico per il posto di veterinario condotto del comune di Sulmona;

Considerato che, a seguito di ricorso prodotto dal dott. Rossetti Pietro, il Consiglio di Stato con decisione n. 169 del 27 gennaio 1965 ha annullato la predetta graduatoria per illegittimità dei criteri di massima stabiliti dalla commissione giudicatrice;

Rilevato che, a seguito della citata decisione giurisdizionale, la commissione giudicatrice ha stabilito nuovi criteri di massima procedendo alla formazione di una nuova graduatoria;

Visto il verbale in data 12 giugno 1967 della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso citato in narrativa che si trascrive:

1. Rossetti Pietro	punti	61,0200
2. Silveri Gino	»	60,3235
3. Cianchetta Domenico	»	60,1856
4. Caracciolo Stefano	»	53,1000
5. De Camillis Tullio	»	53,1000
6. De Remigis Fernando	»	51,8240
7. D'Orazio Francesco	»	48,5840
8. Castiglione Costantino	»	48,5000
9. Nucci Celestino	»	49,8500
10. Santilli Manlio	»	49,1500
11. Cecchini Domenico	»	48,9090
12. Di Lorenzo Zeno	»	47,5740
13. Ciancarelli Gregorio	»	46,0240
14. Biocca Francesco	»	45,5200
15. Gramenzi Francesco	»	45 —
16. Del Gusto Claudio	»	44,251

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Foglio annunzi legali della provincia.

L'Aquila, addì 27 giugno 1968

Il veterinario provinciale: STEFONI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1637/M1, del 27 giugno 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per il posto di veterinario condotto del comune di Sulmona;

Rilevato che il dott. Pietro Rossetti, primo in graduatoria, è deceduto;

Rilevato, inoltre, che il secondo in graduatoria è il dottor Gino Silveri;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265 e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta veterinaria del comune di Sulmona è assegnata al dott. Gino Silveri.

Il sindaco di Sulmona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

L'Aquila, addì 23 luglio 1968

Il veterinario provinciale: STEFONI

(7555)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Foggia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3689 del 12 giugno 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del comune di Mattinata, vacante in provincia di Foggia al 30 novembre 1967;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Foggia e dall'ordine dei veterinari della provincia di Foggia;

Visto il decreto del medico provinciale di Foggia n. 5331 del 25 luglio 1968, relativo alla nomina del componente di cui all'articolo 10, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Galeota dott. Enrico, veterinario provinciale superiore;

De Stasio dott. Francesco Paolo, direttore di sezione della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Bianchi prof. dott. Carlo Maria, direttore dell'istituto di medicina veterinaria legale presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano;

Romanelli prof. dott. Valentino, direttore dell'istituto di tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Perugia;

Corvelli dott. Francesco, veterinario condotto titolare del comune di Manfredonia.

Segretario:

Romei dott. Carmine, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Foggia non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Foggia e del comune di Mattinata.

Foggia, addì 26 luglio 1968

Il veterinario provinciale: BERNARDI

(7553)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GENOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Genova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n 103 in data 25 gennaio 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Genova alla data del 30 novembre 1966, bandito con decreto n. 517 del 12 aprile 1967;

Ritenuta la necessità di procedere nella ulteriore assegnazione di sedi resesi disponibili per intervenuta rinuncia dei precedenti assegnatari;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Luciano Guaraglia, residente a Torriglia è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Torriglia.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Genova, addì 26 luglio 1968

p. *Il veterinario provinciale*: DONNINI

(7554)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 18 luglio 1968, n. 20.

Modifiche, integrazioni ed aggiunte alla legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, concernente: primi provvedimenti per la ripresa civile ed economica delle zone colpite dai terremoti del 1967 e 1968.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 20 *luglio* 1968).

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Norme per la pianificazione urbanistica

Art. 1.

L'assessore agli enti locali ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla costituzione dei consorzi previsti dall'art. 4 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, secondo la delimitazione comprensoriale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968, n. 34-*A*.

I piani comprensoriali, di cui alla legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, sono redatti entro 10 mesi dall'affidamento dell'incarico, sono adottati dai consorzi dei comuni entro i successivi trenta giorni ed approvati col previsto decreto entro novanta giorni dalla data di ricezione.

Entro 4 mesi dall'incarico ricevuto, il gruppo di progettazione urbanistica di cui all'art. 5 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, dovrà elaborare lo schema preliminare del piano comprensoriale ed illustrarlo all'assemblea generale del consorzio dei comuni ai fini di un apporto collaborativo del Consorzio stesso al perfezionamento del piano.

Art. 2.

Ai piani comprensoriali si applicano le misure di salvaguardia previste dalle vigenti norme statali e regionali in materia di piani regolatori generali.

Per le parti del piano comprensoriale la cui esecuzione è ritenuta urgente, il gruppo di progettazione è tenuto a presentare, entro gli stessi termini, piani particolareggiati di esecuzione, che hanno vigore per un periodo di 10 anni.

Art. 3.

In pendenza dell'approvazione dei piani comprensoriali ed ai fini delle intese previste dall'art. 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, la commissione tecnica di cui all'art. 12 del medesimo decreto-legge, d'intesa con il presidente del consorzio di cui all'art. 4 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 e sentito il parere del gruppo di progettazione previsto dall'art. 5 della medesima legge regionale propone anche le eventuali prescrizioni urbanistiche da osservare.

Art. 4.

I comuni inclusi nei comprensori determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968, n. 34-*A* e sprovvisti di piano regolatore generale, ad eccezione dei comuni soggetti a totale trasferimento, sono obbligati, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a procedere, con delibera consiliare, al conferimento dell'incarico per la formazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione.

Art. 5.

I regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione di cui al precedente articolo sono adottati dal consiglio comunale entro sessanta giorni dall'affidamento dell'incarico e vengono trasmessi entro cinque giorni dalla adozione all'assessore per lo sviluppo economico che li approva con proprio decreto entro trenta giorni dalla ricezione.

Art. 6.

Le spese per la redazione dei nuovi regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione, nonchè le spese per la redazione dei piani regolatori generali già commissionati dai comuni, sono preventivamente approvate dall'assessore allo sviluppo economico e poste a carico della Regione.

Al pagamento si provvede mediante accreditamento al sindaco del comune.

Per la finalità prevista nel presente articolo è autorizzata la spesa di L. 150.000.000.

Art. 7.

L'assessore per lo sviluppo economico comunica tempestivamente all'assessore per gli enti locali, per i provvedimenti di competenza, l'elenco dei comuni che non abbiano ottemperato, entro i termini, agli adempimenti previsti dalla presente legge.

Art. 8.

I regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione nonchè piani urbanistici eventualmente preesistenti restano in vigore fino all'approvazione dei piani comprensoriali.

Art. 9.

Su richiesta dei sindaci interessati, e per un periodo non superiore a cinque anni, nei comuni di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 182, sono applicabili le norme contenute nell'art. 185 della legge 19 agosto 1917, n. 1399, per le finalità dallo stesso previste ivi comprese quelle relative all'impianto provvisorio di attività artigianali, commerciali ed associative.

Per la finalità prevista nel presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

TITOLO II

Interventi per l'agricoltura

Art. 10.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 e seguenti della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, l'E.S.A. è autorizzato a predisporre piani zonali di sviluppo agricolo per i territori dei comuni compresi nel decreto del Presidente della Regione 14 marzo 1968, n. 34-*A*.

Per la relazione di tali piani si prescinde dalla approvazione del piano generale di sviluppo economico e sociale della Sicilia e da quello di sviluppo dell'intera superficie agraria del territorio della Regione.

Il piano zonale di sviluppo agricolo relativo ai territori dei comuni maggiormente colpiti dal sisma e in particolare di quelli compresi nei commi primo e secondo dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 182, deve essere redatto entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Per il predetto piano è autorizzata la spesa di L. 25 miliardi.

Art. 11.

I piani di cui all'articolo precedente, oltre a quanto previsto dal citato art. 3 della legge 10 agosto 1965, n. 21, devono, altresì, contenere i progetti di massima delle opere pubbliche da eseguire.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge l'assessore per l'agricoltura e le foreste provvederà alla nomina delle relative consulte previste dall'art. 6, comma terzo, della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21.

Art. 12.

I termini previsti dall'art. 7 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, sono ridotti alla metà.

L'E.S.A. nel predisporre i piani tiene conto delle iniziative delle amministrazioni e degli enti che operano nella zona.

Art. 13.

I piani, previo parere del comitato tecnico amministrativo dell'assessorato dei lavori pubblici, sono approvati dal Governo regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21.

Art. 14.

La esecuzione delle opere contenute nei piani zonali è affidata all'E.S.A. che vi provvede nel rispetto della legislazione regionale vigente in materia di lavori pubblici, mentre per le opere in miglioramento fondiario, anche se non obbligatorie, si applicano le norme e le relative formalità di cui alla legge regionale 6 giugno 1968, n. 14.

Art. 15.

Fermo restado quato previsto dall'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, l'Istituto regionale della vite e del vino è autorizzato ad organizzare la raccolta, la conservazione, la lavorazione e la vendita collettiva dell'uva prodotta nella corrente annata agraria dai proprietari, dagli affittuari, dagli enfiteuti, dagli assegnatari, dai coltivatori diretti e dai coloni o compartecipanti le cui aziende ricadono nel territorio dei comuni previsti dal primo e secondo comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 182, che non siano soci di cantine sociali efficienti e che abbiano subito la distruzione o gravi danneggiamenti alle proprie attrezzature ricettive.

Art. 16.

Coloro che intendono beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo precedente devono produrre istanza all'Istituto della vite e del vino, che provvederà all'accertamento delle condizioni di cui all'articolo precedente a mezzo dell'Ispettorato agrario competente.

Art. 17.

L'uva prodotta è ammassata nella più vicina cantina gestita dall'Istituto della vite e del vino, il quale terrà un conto a parte per le maggiori spese sostenute per la raccolta ed il trasporto del prodotto.

Il controllo di tale gestione è affidato al collegio sindacale, istituito con il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 22 giugno 1957, n. 34.

La maggiore spesa per la raccolta ed il trasporto del prodotto è posta a carico del bilancio della Regione.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 80 milioni.

L'assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a corrispondere all'Istituto della vite e del vino anticipi sino alla concorrenza del 50 per cento del predetto stanziamento.

Art. 18.

Fino a quando i competenti uffici non autorizzeranno la esecuzione di opere stabili, ai coltivati diretti, ai piccoli proprietari, agli affittuari, agli enfiteuti ed agli assegnatari residenti nei comuni di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 182, può essere concessa una sovvenzione non superiore a L. 400 mila per la costruzione di un vano rifugio a carattere temporaneo atto a consentire il ricovero degli attrezzi e degli animali.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire un miliardo.

Art. 19.

Possono beneficiare delle provvidenze di cui al precedente articolo i coltivatori diretti, i piccoli proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli assegnatari che abbiano avuto distrutti o resi inagibili dal sisma i fabbricati rurali già esistenti, anche se ubicati nei centri urbani, e che producano istanza al sindaco del comune di residenza.

Art. 20.

All'accertamento delle condizioni previste dai precedenti articoli 18 e 19, alla concessione, liquidazione e pagamento della sovvenzione provvede il sindaco del comune di residenza dello interessato, previo parere di apposita commissione, composta dal sindaco stesso che la presiede, da un rappresentante dello ispettorato provinciale dell'agricoltura componente, dal segretario comunale o dal capo dell'ufficio tecnico del comune stesso e da tre rappresentanti delle categorie interessate, scelti dal sindaco su designazione delle stesse.

Con l'atto di concessione vengono, altresì, stabiliti i termini di realizzazione del vano rifugio. Trascorsi infruttuosamente tali termini il sindaco provvede al recupero della somma erogata.

Art. 21.

L'assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a disporre aperture di credito a favore dei sindaci interessati.

La sovvenzione di cui al precedente art. 18 non è cumulabile con le provvidenze previste dall'art. 29 della legge 18 marzo 1968, n. 182.

Art. 22.

Oltre che con il proprio parco macchine, l'E.S.A. è autorizzato a compiere i lavori agricoli di cui alla lettera *a*) dello art. 22 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, attraverso il noleggio di mezzi meccanici, eventualmente esistenti nei comuni interessati.

Art. 23.

Per corrispondere ai consorzi di bonifica, nell'importo complessivo, quale approvato dalle competenti Intendenze di finanza, l'ammontare dei ruoli che in applicazione dell'art. 19 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, non saranno più pagati dai consorziati interessati, è autorizzata la ulteriore spesa di lire 170 milioni.

Art. 24.

Per gli interventi nel settore agricolo previsti dalla legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, e dalla presente legge si applica il penultimo comma dell'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

TITOLO III

Assistenza per le popolazioni sinistrate

Art. 25.

Nei casi di totale scomparsa del nucleo familiare, il beneficio di cui all'art. 13 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, viene concesso al genitore superstite.

Art. 26.

Per le finalità previste dagli artt. 14 e 29 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, è autorizzata una ulteriore spesa rispettivamente di lire 2 miliardi e 500 milioni e di lire 600 milioni.

Art. 27.

Per l'espletamento delle funzioni proprie degli uffici tecnici comunali e per l'assistenza tecnica ai terremotati, i comuni di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 182, possono, previa autorizzazione dell'assessore per gli enti locali, assumere personale tecnico specializzato a contratto privato, col trattamento economico da determinare con decreto dello stesso assessore.

Le unità da assumere non possono essere superiori a:

un ingegnere e due geometri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

due ingegneri e tre geometri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

L'assunzione non può essere disposta per un periodo di tempo superiore a due anni.

Le relativa spesa è a carico del bilancio della Regione.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

Art. 28.

A favore dei piccoli commercianti dei comuni di cui al primo e al secondo comma della legge 18 marzo 1968, n. 182, i quali contraggano prestiti con gli Istituti di credito per un importo non superiore a L. 1 milione, è concesso, a carico della Regione, un concorso sugli interessi nella misura necessaria a ridurre l'onere a carico degli interessati all'1,50 per cento.

Alla erogazione del predetto concorso provvede l'assessore per l'industria e commercio.

I prestiti di cui al precedente primo comma possono essere assistiti dalla garanzia sussidiaria della Regione concessa con decreto del Presidente della Regione.

Per l'attuazione delle provvidenze previste nei commi precedenti il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare apposita convenzione con gli Istituti di credito operanti nel territorio della Regione siciliana.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 250 milioni.

Art. 29.

L'assessore per la pubblica istruzione è autorizzato ad istituire colonie climatiche e straordinarie per i bambini residenti nei comuni di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 182.

Per la finalità prevista dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni.

TITOLO IV

Norme finanziarie

Art. 30.

Alla spesa di lire 25 miliardi di cui all'art. 10 si fa fronte con parte delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale derivanti dalle assegnazioni disposte con la legge 6 marzo 1968, n. 192.

Art. 31.

Oltre a quanto disposto dal precedente articolo per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1968, la spesa di lire 5 miliardi.

Al relativo onere si fa fronte utilizzando le disponibilità degli stanziamenti dei seguenti capitoli di bilancio per l'anno finanziario in corso nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

cap. 30001	L. 3.025.000.000
cap. 10803	L. 1.975.000.000

La parte dello stanziamento autorizzato con l'art. 5, primo comma, della legge 24 ottobre 1966, n. 24, ricadente nell'anno finanziario 1968, utilizzata giusta il precedente comma, è rinviata all'esercizio 1983.

La parte dello stanziamento autorizzato con l'art. 4, primo comma, della legge regionale 21 marzo 1967, n. 19, ricadente nell'esercizio 1968, utilizzata giusta il secondo comma del presente articolo, è rinviata all'esercizio 1973 e la parte dello stanziamento autorizzato con l'art. 4 della legge medesima e non utilizzato per L. 6.554.225.580, ricadente nell'anno finanziario 1973, è rinviata all'esercizio 1979.

Art. 32.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio della Regione ed a quello del fondo di solidarietà nazionale, occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 33.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 luglio 1968

CAROLLO

SARDO — MURATORE — FAGONE — BONFIGLIO — MACALUSO — SAMMARCO — MANGIONE

LEGGE 18 luglio 1968, n. 21.

Integrazione del ruolo unico ad esaurimento per i servizi periferici dell'amministrazione regionale, istituito con legge 20 agosto 1962, n. 23.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 20 *luglio* 1968).

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il ruolo unico, ad esaurimento, per i servizi periferici della amministrazione regionale istituito con legge 20 agosto 1962, n. 23, è aumentato nella misura prevista dall'annessa tabella *A*).

Art. 2.

I posti previsti dall'annessa tabella *A*) sono conferiti in base al titolo di studio posseduto, mediante concorsi da indire nel termine di 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e riservati:

a) per numero 136 posti al personale comunque in servizio continuativo di fatto non inferiore a tre mesi alla data del 31 luglio 1961 presso gli uffici centrali e periferici dell'assessorato dell'agricoltura e delle foreste con esclusione del personale assunto per mansioni salariali e retribuito a listino;

b) per numero 42 posti al personale comunque in servizio continuativo di fatto non inferiore a tre mesi alla data del 31 luglio 1963 presso gli uffici centrali dell'assessorato del lavoro;

c) per numero 20 posti al personale comunque in servizio continuativo di fatto non inferiore a tre mesi alla data del 31 luglio 1963 presso gli uffici centrali dell'assessorato sviluppo economico;

d) per numero 2 posti al personale comunque in servizio continuativo di fatto non inferiore a tre mesi alla data del 31 luglio 1963 presso i servizi della Presidenza della Regione;

e) per numero 6 posti al personale comunque in servizio continuativo di fatto non inferiore a tre mesi alla data del 31 luglio 1963 presso i servizi dell'assessorato regionale lavori pubblici;

f) per numero 1 posto al personale comunque in servizio continuativo di fatto non inferiore ad anni cinque ed a partire dal maggio 1960 presso i servizi dell'assessorato regione dell'industria e commercio.

Art. 3.

I posti non coperti in applicazione del precedente articolo e quelli che resteranno comunque vacanti nel ruolo per le carriere ausiliaria ed esecutiva sono riservati alle categorie degli aventi diritto alla assunzione obbligatoria per chiamata diretta fino alle percentuali previste dalle vigenti norme.

Art. 4.

Ai concorsi di cui al precedente art. 2 sono ammessi a domanda coloro che abbiano prestato servizio di fatto lodevolmente presso gli uffici regionali e nei termini indicati nell'articolo precedente, che abbiano la cittadinanza italiana, risultino di buona condotta morale e civile, non siano esclusi dall'elettorato politico attivo e siano fisicamente idonei all'impiego.

L'esistenza del servizio di fatto alle dipendenze dell'amministrazione regionale alle date rispettivamente indicate nell'art. 2 deve essere comprovata con atti o attestazioni delle amministrazioni regionali presso le quali il servizio è stato prestato.

Art. 5.

L'inquadramento in ruolo, per i posti messi a concorso avviene in base a graduatoria di merito.

Per l'espletamento dei concorsi e per i successivi inquadramenti in ruolo previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni degli articoli 2, 4 e 5 della legge 20 agosto 1962, n. 23, in quanto non contrastanti con la presente legge.

La commissione esaminatrice è nominata dal Presidente della Regione ed è composta: di un presidente appartenente ai ruoli della Presidenza della Regione con qualifica non inferiore a quella di ispettore centrale e di 4 funzionari appartenenti alla Ragioneria generale, all'ufficio legislativo, all'assessorato agricoltura e foreste, all'assessorato del lavoro, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione od equiparato.

La segreteria della commissione è affidata ad un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza della Regione.

Art. 6.

Ai fini economici, di carriera, di quiescenza e di previdenza la decorrenza della anzianità di servizio del personale inquadrato previo concorso nel ruolo unico dei servizi periferici in applicazione della presente legge ha effetto dalla data di inizio del servizio di ruolo a seguito dell'inquadramento, con esclusione di qualsiasi riconoscimento, del servizio di fatto prestato anteriormente all'inquadramento.

Art. 7.

Le norme contenute nell'art 64 della legge statale 5 marzo 1961, n. 90, sono estese, a domanda, a tutti gli effetti guiridici ed economici, dalla data di assunzione e con esclusione dei conguagli sugli assegni già percepiti all'entrata in vigore della presente legge, al personale salariato non di ruolo e giornaliero che per le inderogabili esigenze di servizio esistenti, è stato

adibito con carattetre permanente a mansioni non salariali da data anteriore al 31 luglio 1963, presso gli organi centrali e periferici dell'assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

La domanda di cui al comma precedentte deve essere presentata nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Il personale regionale in servizio, con la qualifica di avventizio, risultante da decreti registrati alla Corte dei conti, nel numero di 5 unità, presso gli uffici provinciali dell'Azienda anagrafe bestiame da data anteriore al 31 dicembre 1955 è direttamente inquadrato, nella qualifica iniziale del ruolo unico per i servizi periferici in base al titolo di studio posseduto, su deliberazione del Consiglio di amministrazione per il personale e conserva a tutti gli effetti l'anzianità di servizio risultante dalla decorrenza dei citati decreti.

Art. 9.

In base alle risultanze dei concorsi il Presidente della Regione con proprio decreto approverà la tabella definitiva del ruolo unico per i servizi periferici comprensiva degli aumenti di organico di cui alla presente legge.

In dipendenza della emanazione del suddetto decreto il personale del ruolo unico per i servizi periferici attualmente in servizio è assegnato alle varie amministrazioni centrali e periferiche in base alla tabella « B » allegata alla presente legge.

Art. 10.

Alla spesa occorrente per l'attuazione dell'art. 1 della presente legge prevista in lire 200 milioni, per il secondo semestre del corrente esercizio finanziario, si provvede a carico della disponibilità esistente sul cap. 82 del bilancio per l'esercizio 1967. Per gli oneri successivi si provvederà con gli appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 7 previsto in L. 380 milioni si fa fronte utilizzando le disponibilità degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicato:

Cap. 135 . . . . L. 100.000.000
Cap. 159 . . . . » 240.000.000
Cap. 560 . . . . » 40.000.000

Alla spesa a carico degli esercizi successivi si farà fronte ove necessario, utilizzando quota parte dello incremento del gettito dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 12

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 luglio 1968

CAROLLO

SARDO — MACALUSO

TABELLA A

Tabella integrativa provvisoria di quella allegata alla legge 20 agosto 1962, n. 23 e al D. P. Reg. 18 maggio 1964 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 40 del 19 settembre 1964).*

Carriere	Qualifiche	Coefficienti	Posti
Concetto	Segretario	271	
	Segretario aggiunto	229	60
	Aiuto segretario	202	
Esecutiva	Primo dattilografo	202	
	Dattilografo	180	81
	Dattilografo	157	
Ausiliaria	Commesso	159	
	Usciere	151	101
	Inserviente	142	
	Totale . . .		242

TABELLA B

Destinazione del personale del ruolo unico dei servizi periferici

Amministrazioni e uffici	Carriere concetto	Carriere esecutiva	Carriere ausiliaria	Totale
Uffici finanziari statali . . .	260	300	80	640
Altri uffici e Organi dello Stato in Sicilia	6	2	4	12
Commissioni provinciali di controllo	10	79	15	104
Uffici periferici dell'Assessorato agricoltura e foreste . . .	16	4	—	20
Uffici periferici dell'Assessorato industria e commercio . .	2	1	2	5
Aziende per le zone industriali regionali - Presidenza della Regione	4	3	1	8
Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza	10	8	2	20
Presidenza ed Assessorati regionali	149	46	30	225
Totali . . .	457	443	134	1.034

Visto: CAROLLO

(7431)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.